

previene che il numero degl'impiegati giudiziari che siedono nella Camera non possa eccedere una data proporzione, e se vi ha eccesso, si fa luogo al sorteggio per sapere quali rimangano e quali perdano la qualità di deputati. Ora, o signori, la Camera ha costantemente deciso che i consiglieri d'appello in aspettativa, senza stipendio, appunto perchè non godono stipendio, non possono essere considerati nel novero degl'impiegati soggetti al sorteggio. E con questo precedente ripetutamente confermato, ritengo che debba considerarsi ormai come incontrastabile la teoria, di non potersi assumere come motivo di esclusione o d'ineleggibilità la sola qualità d'impiegato, quando non porti a favore di esso l'emolumento dello stipendio.

Si volle citare l'esempio del signor Biancheri. Osservo che la condizione del signor Biancheri, che la Camera nella sua saviezza ha creduto di tenere come non eleggibile, è non solo diversa, ma affatto opposta a quella del signor Spurgazzi. Diffatti la Camera ricorderà che il signor Biancheri nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in questa qualità non aveva alcun stipendio, ma semplicemente riteneva quello che aveva come ispettore del genio, e appunto per ciò, perchè avea impiego e stipendio annesso la Camera ha ritenuto che non potesse essere deputato. Il caso dell'onorevole Spurgazzi è opposto. È vero che l'onorevole Spurgazzi è ispettore del genio civile, ma come tale non percepisce stipendio, ha lo stipendio come luogotenente generale, cioè per quell'ufficio per cui la legge lo abilita a far parte della Camera.

Per queste considerazioni, o signori, io credo che debba essere convalidata l'elezione del signor Spurgazzi.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore.

NEGROTTA. Io ho domandato la parola prima.

BARGONI, relatore. Se l'onorevole Negrotto desidera uno schiarimento di fatto che possa venirgli da me, allora io parlerò dopo.

NEGROTTA. Non è per chiedere uno schiarimento all'onorevole relatore, ma per chiederlo a qualcheduno che potrà illuminare la Camera.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Negrotto.

NEGROTTA. Comincerò per notare all'onorevole Sanguinetti che io ho detto soltanto per ipotesi che l'onorevole Spurgazzi sia nel novero degli ispettori, ma che invece sostenni che l'onorevole Spurgazzi non era più ispettore.

Per me la quistione è questa: dovrà o no intervenire un decreto reale perchè l'onorevole Spurgazzi possa essere ancora ispettore; sarà *ad libitum* del signor ministro rimmetterlo o no in questa carica? Bisogna distinguere, o signori, il grado dall'ufficio. L'onorevole Spurgazzi, come segretario generale, non può più fungere le funzioni d'ispettore incompatibili con quelle di segretario generale; come ispettore non riceve stipendio, quindi non lo è più.

A questo proposito, io mi rivolgo a qualcuno dei miei onorevoli colleghi che sono stati ministri, ed essi potranno dire se sia necessario un nuovo decreto reale, perchè, quando l'onorevole Spurgazzi cessasse d'essere segretario generale, possa di nuovo ricevere lo stipendio, ed essere ritenuto nel novero degli ispettori.

Abbiamo qui gli onorevoli Rattazzi e Depretis i quali potranno darne degli schiarimenti in proposito.

Voci. Ai voti!

MUSMECI. Ho domandato la parola; se la Camera vuol la chiusura, vi rinuncio.

Voci. No! no! Parli.

PRESIDENTE. Parla nel senso delle conclusioni dell'ufficio?

MUSMECI. Io parlo nel senso dell'eleggibilità dell'onorevole Spurgazzi.

Due opposizioni ho sentito fare a questa elezione; con una si è detto: badate che l'ufficio di segretario generale non è un *posto*; in conferma si è citato il caso di un maggior generale o altro simile chiamato a tenere le funzioni di segretario generale al Ministero della guerra. Risponderò che qui vi è una grande confusione, dappoichè molte volte, come nel caso indicato dall'onorevole Cadolini, ed in moltissimi altri che si sono verificati e si verificano al presente, nei vari Ministeri, si chiama al posto di segretario generale un funzionario per tenerne provvisoriamente le funzioni, conservando al medesimo l'antico impiego e l'antico stipendio.

Certamente se al posto di segretario generale vi è, come al presente, un procuratore generale, questo non è stato nominato segretario generale del Ministero, ma ne ha solo le funzioni; nello stesso modo che altre volte si è chiamato un capo di divisione con seimila lire ad assumere le funzioni di segretario generale; esso assume la firma, tutti gli oneri e la responsabilità dell'ufficio, ma non è nominato segretario generale, nè cessa punto di essere un impiegato inferiore al posto di segretario generale.

Quindi a me pare che sia nettamente dimostrato come coll'addotto esempio si sia caduto in una specie di equivoco, non potendo applicare al caso in esame l'altro di un impiegato chiamato a tenere le funzioni di segretario generale, mentre lo Spurgazzi è nominato segretario generale.

Colla seconda opposizione si dice: l'onorevole Spurgazzi concentra in sè due impieghi, l'uno che lo rende eleggibile, quello di segretario generale, l'altro che lo rende ineleggibile, quello cioè di ispettore.

Qui s'incorre, credo, in un errore perchè non è possibile quell'unione, quand'anche il potere esecutivo volesse farlo; per la legge del cumulo degl'impieghi, non potrebbe far cumulare cioè in un ispettore l'altro impiego di segretario generale; no, ciò non potrà farsi giammai. L'ispettore o altro simile impiegato, nominato segretario generale, cessa di tenere il primo im-